

Rapporto

numero

data

Dipartimento

2 aprile 2014

TERRITORIO

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 27 maggio 2013 presentata nella forma
generica da Roberto Badaracco, Fabio Schnellmann e cofirmatari per
l'inasprimento delle pene (multe e privazione della libertà) per coloro
che commettono reati ambientali o inquinano l'ambiente, anche per
negligenze medio-gravi, con la fissazione di importi minimi e massimi
più elevati, e per una maggiore informazione di singoli e imprese sulle
conseguenze amministrative e penali di reati ambientali**

I. PREMESSA

Questa iniziativa generica riveste essenzialmente carattere giuridico-formale. Di fatto tende semplicemente a inasprire le pene e ad aumentare l'importo delle contravvenzioni legate ai delitti che riguardano l'inquinamento delle acque e dell'ambiente.

Va qui precisato che la competenza penale è riservata alla Confederazione. Infatti, la Legge federale sulla protezione delle acque segnatamente per quanto attiene agli artt. 70 e 71, copre tutti i reati immaginabili che vanno segnalati al Ministero pubblico. D'altro canto, la Legge federale sulla protezione dell'ambiente prevede unicamente sanzioni pecuniarie che si riducono quindi a contravvenzioni più o meno salate.

Fa stato quindi il diritto superiore, cioè quello federale.

II. LE RICHIESTE

In breve, gli iniziativaisti chiedono di:

1. inasprire le pene ambientali nelle leggi cantonali;
2. estendere il concetto di colpa per i reati ambientali;
3. aumentare il livello di informazione ai singoli e alle imprese sulle loro responsabilità.

III. AUDIZIONE

Il 26 febbraio u.s. la vostra Commissione incontra i signori Leandro Matasci, capo Ufficio giuridico dei servizi generali del Dipartimento del territorio, Giovanni Bernasconi, capo Sezione protezione aria, acqua e suolo, Nicola Solcà, capo Ufficio industrie, sicurezza e protezione del suolo, e Tiziano Putelli dell'Ufficio caccia e pesca.

Nel corso di questo proficuo incontro, sono state fatte alcune precisazioni che a nostro avviso hanno chiarito non pochi punti che secondo gli iniziativaisti apparivano poco chiari o carenti.

IV. CONCLUSIONI

La vostra Commissione, dopo aver attentamente ascoltato le opinioni dell'iniziativista Badaracco e fugati tutti i dubbi sorti nel corso dell'audizione dei preposti, così si esprime:

1. Ritenuto che il diritto cantonale nulla può contro il diritto federale, l'inasprimento auspicato dagli iniziativaisti si rivela perciò una misura inapplicabile. Ne consegue che la portata pratica di comminare ulteriori contravvenzioni a livello cantonale è nulla. Non ha pertanto senso introdurre altri tipi di contravvenzione.
2. Si ritiene che il concetto di colpa per reati ambientali copra già sufficientemente anche la fascia delle negligenze e delle colpe minori. Da qui la non determinazione della multa minima permettendo così allo Stato di soppesare le contravvenzioni in base alle loro effettiva gravità e non applicare la multa minima di fr. 5'000.- in qualsiasi caso.
3. Le leggi in vigore cautelano in generale e in efficace modo l'ambiente in cui viviamo e parimenti puniscono adeguatamente i trasgressori.

Per tutto quanto sopra esposto, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a voler respingere l'iniziativa parlamentare in oggetto.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore

Agustoni - Caverzasio - Celio - Cereghetti - Corti -

Franscella - Galusero (con riserva) - Giudici -

Martinelli Peter - Mellini - Pedrazzini - Ponzio-Corneo -

Rückert - Viscardi (con riserva)